

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Nel testo approvato con deliberazione consiliare n° 14 del 04/03/2003

In vigore dal 01/04/2003

Modificato dal Regolamento sul procedimento amministrativo
approvato con deliberazione consiliare n°40 del 05/10/2010
in vigore dal 19/10/2010

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1, Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale, specificando le norme del Titolo II, Capi I e II, del vigente statuto provinciale, in esecuzione dell'articolo 30 del medesimo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, nella legge e nello statuto concernenti le materie di cui al presente articolo 1.

Articolo 2, Definizioni

1. Nell'ambito del presente regolamento sono adottate le seguenti voci:
 - a) Regolamento, per il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale;
 - b) TU: per Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con D.lgs. 18.8.2000, n. 267,
 - c) Presidente, per il Presidente del Consiglio Provinciale;
 - d) Statuto, per il vigente Statuto provinciale.

CAPO II CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI

Articolo 3, Il Consigliere provinciale: status, doveri, poteri e dimissioni

1. Lo status giuridico, l'entrata in carica, l'entità e i tipi di indennità, le dimissioni, i doveri e i poteri del Consigliere sono disciplinati dal TU e dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 dello Statuto.
2. Il Consigliere mantiene una condotta corretta nei confronti degli organi e degli uffici dell'Amministrazione ed ha il dovere di utilizzare le informazioni solo per finalità connesse all'esercizio del mandato.
3. Il diritto di iniziativa e di sindacato ispettivo viene esercitato in forma scritta ed è rivolto al Presidente della Provincia.
4. Le modalità di presentazione e i conseguenti adempimenti inerenti alle interrogazioni e alle mozioni sono disciplinati dai successivi articoli 23 e 24 del Regolamento.

~~5. Le richieste dei consiglieri provinciali di prendere visione dei documenti sono immediatamente evase, se rivolte direttamente all'Ufficio che detiene i documenti da visionare. In tutti gli altri casi tali richieste devono essere evase tempestivamente e, comunque, non oltre i successivi trenta giorni. Dei documenti il consigliere può ottenere, senza alcun onere, anche la copia, previa presentazione di richiesta scritta.”~~
(1)

Articolo 4, Presidenza del Consiglio Provinciale

1. In conformità anche delle disposizioni contenute nel TU e nello Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, è presieduto dal Consigliere anziano, individuato ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.
2. Il Vice Presidente della Giunta Provinciale e gli Assessori provinciali partecipano al Consiglio per illustrare gli argomenti di rispettiva competenza, possono intervenire nelle relative discussioni anche per esercitare il diritto di replica, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 5, Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori.
2. Il Presidente:
 - a) può ordinare che sia espulso dall'aula il consigliere che, benché richiamato due volte, continui a violare il regolamento;
 - b) coordina il lavoro delle Commissioni Consiliari, di cui riceve i verbali delle singole sedute;
 - c) svolge, altresì, ogni altra funzione a lui attribuita dal TU, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - d) autorizza i Consiglieri a recarsi in missione.
3. Il Presidente, oltre a garantire il rispetto delle norme del presente regolamento, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esamina le questioni sottoposte dai consiglieri.
4. Il Presidente, inoltre, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. A questo fine, in particolare, vigila sul rispetto dei termini previsti per il deposito delle proposte di deliberazione consiliare, nonché sulla loro completezza, e, ai fini di cui al successivo articolo 7, comma 2, può convocare, prima della seduta del Consiglio provinciale, la Conferenza dei Capigruppo per l'esame delle proposte iscritte all'ordine del giorno.
5. Il Presidente promuove i rapporti con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, le Istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali la Provincia partecipa.
6. Per lo svolgimento delle funzioni proprie, al Presidente sono assegnati idonei locali, dotati di adeguati arredi e strumentazione informatica.

(1) Comma abrogato dall'art.13, comma 1, del Regolamento sul procedimento amministrativo, (deliberazione di Consiglio n.40 del 5/10/2010) che all'art.11, che di seguito si riporta, disciplina il diritto di accesso dei Consiglieri provinciali, "Art. 11- I consiglieri provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione tutte le informazioni e le notizie loro utili per l'espletamento del loro mandato. La richiesta non necessita di motivazione specifica, ma deve comunque indicare volta per volta gli atti, anche se non necessariamente i loro estremi, per cui è richiesto l'accesso. Non sono ammesse domande generiche e ciò al fine di evitare pregiudizio alla celerità e speditezza dell'azione amministrativa".

Articolo 6, Gruppi Consiliari

1. Considerato il sistema elettorale, di cui agli articoli 74 e 75 del TU approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel rispetto dell'articolo 15 dello Statuto, i Consiglieri provinciali si costituiscono in tanti Gruppi consiliari quanti sono i candidati alla carica di Presidente della Provincia risultati eletti in seno al Consiglio Provinciale, prescindendo dal numero di seggi ottenuti dai gruppi di candidati ai medesimi collegati.
2. I Gruppi consiliari, costituiti dai Consiglieri eletti per effetto del collegamento con il candidato proclamato Presidente della Provincia, sono definiti "di maggioranza"; tutti gli altri sono detti "di minoranza".
3. Qualora, nel corso del mandato amministrativo, un Consigliere non si riconosca nel Gruppo consiliare di appartenenza, costituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, può dichiarare, in apposito documento sottoscritto, che non intende farne più parte, indicando, contestualmente, se sostenga o non sostenga il Presidente della Provincia; nel primo caso è assegnato di diritto al Gruppo Misto della Maggioranza, nel secondo a quello Misto delle Minoranze.
4. Ogni Gruppo elegge, con metodo democratico, nel proprio seno un Capogruppo e, entro i cinque giorni successivi alla seduta di insediamento del Consiglio Provinciale, ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Presidente della Provincia. Il Capogruppo che intende farsi sostituire da altro componente del Gruppo, ne dà notizia al Presidente.
5. Nella seduta successiva a quella di cui al precedente comma, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della avvenuta nomina dei Capigruppo. Fino a quel momento, ai fini di cui all'articolo 125 del TU, le funzioni di Capogruppo sono attribuite al componente del Gruppo più anziano di età.
6. Ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 15 dello Statuto è assegnato un locale ai gruppi di maggioranza e uno analogo ai gruppi di minoranza, ciascuno proporzionato alla rispettiva consistenza numerica. I locali saranno dotati di adeguati arredi e strumentazione informatica. Per ulteriori esigenze di trasmissione e ricezione di messaggi facsimile, di trascrizione e fotocopiazione i Gruppi possono anche avvalersi del personale della sede centrale, previa richiesta al responsabile.

Articolo 7, Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, di sua iniziativa o a richiesta di uno o più Capigruppo, ovvero su determinazione degli organi istituzionali. La conferenza è comunque convocata almeno una volta ogni mese.
2. La Conferenza ha funzioni consultive sulla programmazione e sull'ordine dei lavori consiliari, nonché su ogni altro argomento che il Presidente o il Presidente della Provincia ritenga opportuno sottoporre al suo esame.
3. Il supporto e i compiti di segreteria sono assicurati dalla Segreteria Generale.
4. Alla Conferenza dei Capigruppo si estende la disposizione di cui al successivo comma 3 dell'articolo 14.
5. I decreti presidenziali e le determinazioni dirigenziali, di cui al comma 5 dell'art 59 dello Statuto Provinciale, sono pubblicati, ai fini di pubblicità - notizia, all'albo pretorio della Provincia. A tale fine, i dirigenti delle strutture organizzative competenti trasmettono tempestivamente alla Segreteria Generale

l'originale e una copia di ciascun decreto presidenziale e di ciascuna determinazione di propria competenza. I suddetti atti restano in pubblicazione all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi. La Segreteria Generale, che provvede tempestivamente alla pubblicazione, trasmette, a sua volta, per conoscenza, l'elenco dei decreti presidenziali e delle determinazioni dirigenziali ai Capigruppo consiliari, al fine della informazione sugli atti prevista dalla legislazione vigente, entro cinque giorni dalla data di affissione all'albo pretorio.

I decreti presidenziali e le determinazioni dirigenziali, devono essere redatti nel rispetto dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal D.lgs. 11 maggio 1999, n. 135.

CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 8, Commissioni Consiliari Permanenti: numero, composizione, poteri

1. Nel rispetto dell'articolo 28 dello Statuto, sono istituite cinque Commissioni Consiliari Permanenti, denominate come di seguito e con le rispettive seguenti competenze per materia:

I Commissione Consiliare Permanente
"AFFARI ISTITUZIONALI, CONTROLLO E GARANZIA"

II Commissione Consiliare Permanente
"AMBIENTE, ASSETTO DEL TERRITORIO,
CACCIA E PESCA"

III Commissione Consiliare Permanente
"LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI E
INFRASTRUTTURE"

IV Commissione Consiliare Permanente
"ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO"

V Commissione Consiliare Permanente
"PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI E QUALITÀ DELLA VITA,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, SPORT, FINANZE E PERSONALE"

2. Le suddette materie si intendono riferite agli ambiti di competenza della Provincia. Le funzioni consultive e propositive, assegnate alle Commissioni dall'articolo 28, comma 1, dello Statuto, si attuano, rispettivamente, mediante il rilascio di pareri, che il Consiglio e la Giunta provinciale possono richiedere, e mediante autonoma attività di iniziativa e di impulso.

3. I pareri, di cui al precedente comma 2, sono facoltativi. Il parere delle Commissioni è obbligatorio relativamente agli atti programmatici, di competenza della Provincia, previsti dalla TU, agli articoli 19, comma 2, e 20, comma 1, lettera c), e comma 2. Il parere è altresì obbligatorio con riferimento alle proposte di deliberazione, di iniziativa della Giunta provinciale, concernenti: gli schemi di bilancio annuale e pluriennale, le ratifiche delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta provinciale, le modifiche allo Statuto, i regolamenti e le modifiche ai regolamenti di competenza del Consiglio provinciale.

4. Ai fini dell'acquisizione dei pareri facoltativi o obbligatori, di cui al precedente comma 3, le proposte ivi indicate sono trasmesse, a cura del Presidente della Provincia, alla Commissione o alle Commissioni competenti, che esprimono il proprio parere nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta e,

comunque, anche entro la decorrenza iniziale dei termini, previsti dall'articolo 23 dello Statuto, per il deposito degli atti relativi alle singole sedute consiliari. Il Consiglio si determina su tali proposte, valutando anche il parere della Commissione o delle Commissioni competenti qualora tale parere sia stato reso nel rispetto del termine suddetto. Quando la proposta riguardi materie di competenza di più Commissioni, il Presidente le convoca congiuntamente e presiede la riunione.

5. Ove lo ritenga necessario in relazione alla complessità e rilevanza particolari degli interessi coinvolti dall'emanando atto o provvedimento di sua competenza, il Consiglio provinciale può avvalersi della Commissione o delle Commissioni competenti per materia affinché queste elaborino, entro un termine stabilito dal Consiglio stesso, appositi schemi di proposte da rimettere alla Giunta provinciale, che le definirà per sottoporle al Consiglio.

6. Il commissario decade, a seguito di quattro assenze consecutive, senza giustificato motivo.

7. Ogni Commissione è composta da sette Consiglieri Provinciali, quattro designati dalla maggioranza e tre dalle minoranze. Le designazioni sono effettuate dai Gruppi consiliari, rispettivamente di maggioranza e di minoranza, e comunicate al Presidente, entro 15 giorni dalla richiesta, con documenti sottoscritti dai Capigruppo.

8. Il Consiglio Provinciale elegge i componenti la Commissione Consiliare sulla base delle designazioni effettuate dai Gruppi consiliari, dopo aver accertato che le designazioni rispettino la complessiva rappresentatività e proporzionalità dei gruppi di cui al precedente articolo 5 ed assicurino la presenza di ogni Consigliere in almeno una Commissione.

9. Le Commissioni, costituite ai sensi dei precedenti commi 7 e 8, restano in carica per l'intero mandato, salva la sostituzione dei membri dimissionari o dichiarati decaduti.

10. Alle riunioni delle Commissioni sono invitati e possono partecipare il Presidente e i Capigruppo consiliari non componenti, senza diritto di voto.

11. Il Presidente della Provincia e gli Assessori non possono essere componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, ma debbono, se lo richiedono o se richiesti, partecipare alle loro riunioni, pur non avendo diritto di voto.

Articolo 9, Commissione Permanente di controllo e di garanzia

1. La commissione è composta da sette consiglieri provinciali, designati ed eletti nel rispetto dei commi 7 e 8 dell'articolo 8.

2. La presidenza della Commissione spetta alle minoranze. I Consiglieri di minoranza designano il Presidente nell'ambito dei propri componenti la Commissione. Qualora la designazione non avvenga all'unanimità si intende designato il componente di minoranza della Commissione che ha ottenuto il maggior numero di consensi. Nell'impossibilità di pervenire in un termine di trenta giorni ad un'utile designazione la Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio Provinciale, procederà comunque alla votazione del Presidente della Commissione, votando un rappresentante delle minoranze.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, le funzioni sono svolte dal Componente di minoranza più anziano di età o, nel caso non sia presente nessun componente dei gruppi di minoranza, dal più anziano dei presenti.

4. L'iniziativa e le richieste di controllo, da iscriverne all'ordine del giorno della Commissione, devono specificare i profili dell'attività amministrativa in relazione ai quali s'intende attivare il controllo politico - amministrativo a supporto dell'esercizio della corrispondente funzione che compete al Consiglio.

5. L'iniziativa e le richieste di garanzia da iscrivere all'ordine del giorno devono specificare i singoli aspetti dei diritti, delle competenze o delle prerogative, riguardo ai quali si rende necessario l'esame della Commissione, in relazione alle competenze attribuite dall'articolo 29 dello Statuto.

6. All'inizio della seduta la Commissione decide sulla ammissibilità dell'iniziativa e delle richieste in relazione alle proprie competenze e decide quali approfondimenti effettuare. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento. Sono ammessi documenti di minoranza e valutazione dei singoli gruppi che sono legati al documento allegato. La Commissione decide, di volta in volta, se trasmettere la documentazione conclusiva al Presidente del Consiglio per la discussione in aula.

7. Annualmente la Commissione approva una relazione sulla propria attività che viene posta all'ordine del giorno del Consiglio. Sono ammesse relazione di minoranza.

8. Alla commissione di controllo e di garanzia si applicano gli articoli 8, 10 e 11 in quanto compatibili.

Articolo 10, Sede delle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti si tengono, di regola, presso la sede provinciale.

2. Il Presidente della Commissione Consiliare Permanente stabilisce che la riunione della Commissione si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede provinciale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni che fanno ritenere opportuna la presenza della Commissione sui luoghi ove si tengono iniziative o riunioni di carattere particolare.

Articolo 11, Insediamento e funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente, entro dieci giorni dalla data di costituzione, e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

2. L'elezione del Presidente della Commissione avviene con voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, le funzioni sono assicurate dal componente più anziano di età

3. Il Presidente della Commissione la convoca e la presiede; stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle richieste di pareri da parte della Giunta e del Consiglio, nonché delle proposte dei commissari. Qualora le proposte dei commissari non siano accolte il Presidente della Commissione dovrà motivare adeguatamente le ragioni del mancato inserimento. Il Presidente della Commissione mantiene i rapporti con gli organi dell'Amministrazione e, nell'ambito e nei limiti di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 dello Statuto, con soggetti terzi; certifica, a richiesta, le presenze alle sedute; assicura il regolare svolgimento dei lavori.

4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione ai componenti della Commissione, ai Capigruppo consiliari, al Presidente della Provincia e al Presidente, nonché, ove si ravvisi la necessità o l'opportunità della loro presenza e del loro contributo, al Segretario Generale, agli Assessori, ai Dirigenti e Responsabili di procedimento; inoltre, deve essere recapitato al segretario della Commissione, individuato a norma del successivo comma 9. In caso d'urgenza il termine è di 48 ore.

5. Le sedute delle Commissioni sono valide con la partecipazione di almeno quattro componenti. Qualora non sia raggiunto il numero legale entro trenta minuti dall'ora stabilita, il Presidente dichiara deserta la seduta e viene, quindi, redatto il relativo verbale. Il consigliere, che sia impossibilitato a partecipare alle sedute delle Commissioni di cui fa parte, può delegare a sostituirlo altro consigliere, appartenente ad uno

dei gruppi consiliari di maggioranza, nel caso in cui il delegante sostenga il Presidente della Provincia, o ad uno dei gruppi consiliari di minoranza, negli altri casi.

6. Accertato il numero legale, il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e concede la parola ai commissari che la richiedono, assicurando il rispetto dell'ordine degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'ordine degli argomenti può essere mutato con il consenso dei commissari presenti; ai fini della trattazione di argomenti non previsti è necessario il consenso unanime dei componenti della Commissione. Il verbale dei lavori, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario, deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, i presenti e gli assenti, l'ordine del giorno, nonché per ogni singolo argomento: le eventuali modifiche o richieste di modificazione delle proposte, le dichiarazioni di cui sia espressamente richiesta la verbalizzazione, il numero dei componenti presenti al momento della votazione, il numero e i nomi dei componenti astenuti, il numero dei votanti, il numero e i nomi dei componenti contrari, il numero dei voti favorevoli, i pareri resi e le decisioni assunte, indicando ogni altro fatto degno di nota.

7. Il verbale deve essere trasmesso, a cura del segretario della Commissione e prima della discussione consiliare sulla relativa proposta, all'Ufficio per il Funzionamento del Consiglio. Detto Ufficio ne curerà la successiva trasmissione al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, ai Capigruppo consiliari, al Segretario Generale e ai competenti Assessori, nonché ai responsabili dei Settori interessati, nei casi in cui contenga richieste di verbalizzazione o proposte di modifica. In tali casi il dirigente competente per materia e, ove ne ricorrano le circostanze, il responsabile del Servizio Finanziario, trasmetteranno al citato Ufficio, entro il suddetto termine, il proprio parere sulle eventuali proposte di modifica. Il verbale è approvato all'inizio della seduta successiva.

8. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della Legge, le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi in cui vengano trattate questioni che riguardano questioni di carattere personale.

9. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente individuato dal responsabile del settore o del servizio o della struttura competente. Per quanto concerne le funzioni di segretario della I Commissione Consiliare Permanente, le medesime sono assicurate dalla Segreteria Generale.

Articolo 12, Risorse per il funzionamento del Consiglio provinciale

1. Nel Bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio. Il fondo è determinato d'intesa tra il Presidente e il Presidente della Provincia ed è comprensivo del fondo annuale di cui al successivo art. 13.

2. Le spese relative al fondo, di cui al comma precedente, saranno impegnate, con atti del responsabile dell'Ufficio per il funzionamento del Consiglio, su richiesta del Presidente.

3. Il fondo, di cui al precedente comma 1, viene utilizzato per fare fronte, purché connesse alle finalità dell'Ente, alle seguenti spese:

- a) partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale;
- b) pubblicizzazione dei lavori del Consiglio;
- c) spese di stampa, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni o convegni organizzati dalla Presidenza del Consiglio;
- d) spese tipografiche ed editoriali relative ad attività del Consiglio;
- e) acquisto di libri, riviste e materiale informatico.

f) organizzazione e patrocinio di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio.

Articolo 13, Risorse per il funzionamento dei Gruppi Consiliari

1. Per l'esercizio delle loro funzioni ai Gruppi è assicurata, ai sensi del TU e tenuto conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi, la disponibilità di locali, attrezzature e personale, come previsto dall'articolo 6, 6° comma.
2. Ad ogni gruppo consiliare è, altresì, attribuito un fondo annuale, determinato in sede di conferenza dei capi gruppo, costituito da un importo uguale per ciascun gruppo e da un importo proporzionale al numero dei consiglieri che fanno parte del gruppo medesimo.
3. Le spese relative al fondo, di cui al comma precedente, saranno impegnate, con atti del responsabile dell'Ufficio per il funzionamento del Consiglio, su richiesta dei Capigruppo consiliari
4. Le spese che ciascun Gruppo consiliare può effettuare, purché connesse alle finalità dell'Ente, con il fondo annuo previsto dal presente articolo sono le seguenti:
 - a) Spese tipografiche ed editoriali relative ad attività del Gruppo;
 - b) Acquisto di libri, riviste e materiale informatico;
 - c) Spese per stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni organizzate o promosse dal Gruppo;
 - d) Affitto sale per convegni, riunioni, incontri di gruppo o promossi dallo stesso qualora non siano disponibili sale in Provincia;
 - e) Spese per collaborazioni e consulenze professionali specifiche relative ad attività inerenti il lavoro del Gruppo.

CAPO IV CONSIGLIO PROVINCIALE (SEDUTE)

Articolo 14, Sedute consiliari.

1. Le sedute consiliari si svolgono, di norma, nell'ambito di una giornata. Qualora i lavori consiliari non siano esauriti nel corso della stessa giornata, il Consiglio decide, con votazione palese, il rinvio degli argomenti non trattati ad una nuova convocazione.
2. Qualora nel corso dell'adunanza emerga la necessità di modificare in modo sostanziale proposte di deliberazione sottoposte all'esame del Consiglio, il Presidente sospende i lavori, ove necessario, anche per acquisire il parere dei Capigruppo. Ove il Consiglio decida di apportare modifiche di natura sostanziale che richiedano l'acquisizione di un nuovo parere di regolarità tecnica o contabile, la proposta dovrà essere riconsegnata agli Uffici competenti se i pareri non possano essere acquisiti seduta stante. A tale fine, e in ogni caso per assicurare la necessaria assistenza tecnica, i responsabili dei servizi, o i loro incaricati, dovranno essere presenti nell'aula consiliare almeno quando siano in discussione o in votazione gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio di loro competenza.
3. Il Presidente, su proposta della Giunta Provinciale o della Conferenza dei Capigruppo, e il Consiglio Provinciale medesimo possono decidere di fare intervenire, al solo fine di illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno, consulenti o esperti, o i rappresentanti della Provincia in aziende, istituzioni, enti, associazioni, società.

Articolo 15, Rinvio alle leggi e ai principi dello Statuto

1. Per le materie, di cui al presente Capo, in particolare per quanto nel medesimo non disciplinato, si rinvia ai principi fissati dallo Statuto, dal Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali e dalle leggi vigenti."

Articolo 16, Ufficio per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

1. L'Ufficio, istituito ai sensi dell'articolo 20 del vigente Statuto, é dotato di autonomia gestionale, anche contabile.

2. Il piano esecutivo di gestione, sentito il Presidente, assegna specificamente all'Ufficio per il funzionamento del Consiglio Provinciale, e per esso al diretto responsabile dell'Ufficio stesso:

- a) le funzioni, i compiti e gli obiettivi affidati;
- b) la dotazione delle risorse umane;
- c) il personale assegnato;
- d) le eventuali dotazioni finanziarie affidate.

3. Il Presidente si avvale dell'Ufficio di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare ai Gruppi Consiliari un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Provinciale.

4. L'Ufficio coadiuva, altresì, il Presidente ai fini del raccordo amministrativo con gli Uffici dirigenziali e per il coordinamento con gli organi istituzionali dell'Amministrazione Provinciale e, in particolare, con i gruppi e le commissioni consiliari.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni dell'art. 16/quarter del vigente Statuto".

6. Nell'ambito della Segreteria Generale è costituito, altresì, un Ufficio per gli atti normativi dell'Amministrazione Provinciale, al quale compete la redazione degli atti normativi fondamentali dell'Ente, nonché un'attività di supporto, se richiesto, per la stesura degli altri atti normativi rientranti nelle attribuzioni dell'Amministrazione Provinciale, la cui redazione sia di competenza degli altri Uffici dirigenziali. Lo stesso Ufficio provvede a prestare assistenza giuridico - amministrativa agli enti locali, che ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo 19 del TU.

Articolo 17, Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio provinciale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno dieci Consiglieri, oltre al Presidente della seduta.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 22 del vigente Statuto e non intervenga alla seduta la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i componenti tenuti ad astenersi obbligatoriamente, che non possono partecipare alla trattazione dell'argomento;
- b) i componenti che escono dalla sala prima della votazione.

Articolo 18, Numero legale per la validità delle deliberazioni.

1. Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene il voto della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione e gli astenuti volontari. Nel caso di votazione segreta, da effettuarsi nei casi previsti dal TU, si computano le schede bianche, le nulle e le non leggibili.
3. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio provinciale presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dal TU, sono proclamati eletti coloro che, nel limite dei soggetti da nominare, hanno riportato il maggior numero di voti. Quando sono previste rappresentanze della minoranza, sono proclamati eletti, in sostituzione degli ultimi eletti della maggioranza, gli esponenti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Sono fatti salvi i casi per i quali il TU preveda maggioranze funzionali speciali e qualificate o l'unanimità di voti.
5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio provinciale.

Articolo 19, Delle votazioni e delle verbalizzazioni

1. Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese, con l'eccezione delle diverse disposizioni di legge e degli atti che sono adottati sulla base di discussioni, di dichiarazioni e di valutazioni che attengono a questioni concernenti le persone, che sono deliberati in seduta segreta e a scrutinio segreto. Per le elezioni che devono garantire la rappresentanza anche delle minoranze la votazione palese si effettua per appello nominale.
2. Di ogni seduta del Consiglio provinciale viene redatto un resoconto degli interventi che, dopo essere stato siglato dal Segretario e dal Presidente della seduta a cui si riferisce e pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia, viene conservato assieme ai provvedimenti adottati nella seduta stessa. Nel resoconto non vengono riportati gli interventi relativi ad argomenti discussi in seduta segreta.
3. Nei verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale sono riportati esclusivamente, salvo quanto previsto al successivo comma 4, oltre ad eventuali modifiche o richieste di modifica delle proposte, gli esiti delle votazioni specificandone: il numero dei componenti presenti al momento della votazione, il numero ed i nomi degli astenuti, il numero dei votanti, il numero ed i nomi dei componenti contrari, il numero dei voti favorevoli.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127 del TU, nei casi in cui le deliberazioni siano soggette al controllo preventivo di legittimità, ogni componente può, durante la propria dichiarazione di voto, richiedere che nel verbale sia fatto constare quanto osservato in relazione alla legittimità dell'atto posto in votazione. Tale richiesta deve essere rivolta esplicitamente al Segretario della seduta.

CAPO V ADUNANZE

Articolo 20, Svolgimento delle adunanze.

1. Le adunanze sono aperte e chiuse dal Presidente. All'ora stabilita, il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale dei componenti presenti; quindi, ove sussista il numero legale, dichiara aperta la seduta, altrimenti attende fino ad un massimo di novanta minuti e ripete la procedura. Se i componenti presenti sono ancora in numero insufficiente, il Presidente, dichiara deserta la seduta e ne viene redatto processo verbale.

2. In sede deliberativa deve essere sempre assicurato il numero legale. Ove se ne accerti la mancanza, il Presidente sospende la seduta ai fini dell'adozione degli atti deliberativi; se entro trenta minuti il numero legale non è ricostituito, chiude la seduta annunciando il giorno e l'ora della nuova convocazione per l'esame e l'eventuale adozione degli atti non esauriti.

3. Aperta la seduta, il Presidente provvede a nominare, scegliendoli tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori che lo assistono nell'accertamento degli esiti delle votazioni e sottopone al Consiglio l'approvazione dei verbali della seduta precedente.

Quindi in successione:

- 1) Il Consiglio procede all'esame eventuale delle questioni di cui al successivo articolo 21.
- 2) Il Presidente e il Presidente della Provincia effettuano eventuali comunicazioni. Sulle comunicazioni è ammesso l'intervento di un consigliere per ciascun gruppo consiliare per un tempo massimo di cinque minuti, oltre alla replica del Presidente della Provincia o del Presidente.
- 3) Il Presidente sottopone al Consiglio gli argomenti indicati nell'ordine del giorno. Il mutamento dell'ordine di trattazione, a richiesta di un componente, è deciso dal Consiglio.

4. Al Presidente compete di mantenere l'ordine durante l'adunanza e di far intervenire, quando necessario, la forza pubblica. A questo fine il Presidente può avvalersi della presenza di vigili provinciali. Qualora il Presidente non possa mantenere l'ordine, sospende e poi scioglie l'adunanza. In tal caso il Consiglio è di nuovo convocato il giorno successivo, alla medesima ora.

5. Nessun Consigliere può intervenire se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Presidente. Questi concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la facoltà di alternare gli oratori appartenenti a Gruppi diversi, ove gli oratori interessati lo consentano.

6. Chiunque può assistere alle sedute pubbliche del Consiglio Provinciale, occupando gli spazi appositamente destinati, mantenendo un comportamento corretto ed astenendosi dal manifestare in aula opinioni sugli interventi degli oratori. Il Presidente dispone l'allontanamento dall'aula di chi disturba i lavori o non rispetta le regole di cui al presente comma.

Articolo 21, Questioni di attualità.

1. Prima delle comunicazioni del Presidente della Provincia il Consiglio discute sulle domande d'attualità, presentate su fatti recenti accaduti nel periodo successivo all'ultima seduta consiliare e che interessano l'Amministrazione Provinciale.
2. Le domande d'attualità devono essere formulate per iscritto e consegnate all'Ufficio per il Funzionamento del Consiglio provinciale entro il giorno precedente la seduta; di esse l'Ufficio dovrà informare subito il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia.

3. Il presidente della Provincia o l'Assessore competente rispondono alla domanda del Consigliere o possono riservarsi di rispondere per iscritto o in successiva seduta se non in possesso degli elementi sufficienti a fornire esauriente risposta. La domanda e la risposta non possono superare ciascuna il tempo massimo di cinque minuti.
4. In ciascuna seduta il tempo complessivamente destinato alle domande d'attualità non può eccedere i trenta minuti.

Articolo 22, Svolgimento delle discussioni e durata degli interventi

1. Enunciato l'oggetto dell'argomento da discutere, il Presidente dà facoltà di parola al Relatore. Questi illustra l'argomento per non più di venti minuti. Quindi è aperta la discussione.
2. Il Consigliere che si è prenotato, ottenuta la parola, parla dal suo posto, in piedi e rivolto al Consiglio; perde la facoltà di parlare se, giunto il suo turno, non è presente. Può intervenire una sola volta e per un arco di tempo di circa dieci minuti sullo stesso argomento, salvo che per una breve dichiarazione di voto, nonché per fatto personale o per richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno. Salvo quanto previsto dal successivo comma 9, ai Capigruppo è data facoltà di un ulteriore intervento.
3. È fatto personale, ai sensi del precedente comma 2, l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse. Se un Consigliere chiede la parola per fatto personale, deve indicarlo. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.
4. I tempi stabiliti ai precedenti commi 1 e 2 sono aumentati di dieci minuti quando è in discussione un atto fondamentale, tra quelli di cui all'articolo 42, comma 2, del TU. Le proposte di emendamento di schemi normativi sono illustrate per non più di dieci minuti e vengono poste in votazione prima della votazione del testo complessivo.
5. Il Consigliere può chiedere la parola prima che abbia inizio la discussione su un determinato argomento per porre, limitando l'intervento a cinque minuti, una questione pregiudiziale, in particolare al fine di ottenere che di quell'argomento non si discuta, o sospensiva, per rinviare la discussione al verificarsi di una determinata condizione in un tempo stabilito. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
6. Al pari delle questioni pregiudiziali e sospensive, i richiami al regolamento, all'ordine del giorno e dei lavori, nonché altre questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. Su ogni questione posta decide il Consiglio, anche riunendo più questioni analoghe, con votazione palese. E' data facoltà di parola, per non più di cinque minuti, ad un oratore contrario e ad uno favorevole.
7. Il Presidente invita gli oratori che si allontanano dall'argomento in discussione o che superino i limiti di tempo stabiliti per i loro interventi ad attenersi. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.
8. Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.
9. Terminata la discussione generale, gli aventi diritto al voto possono intervenire per dichiararlo, esprimendo succintamente le ragioni di fatto e di diritto.
10. Si procede alle votazioni del caso, l'esito delle quali è accertato con l'assistenza degli scrutatori e proclamato dal Presidente. In caso che siano riscontrate irregolarità, la votazione è ripetuta

immediatamente ed accertata e proclamata dai medesimi soggetti. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede vengono distrutte non appena ne è stato proclamato l'esito.

Articolo 23, Interrogazioni.

1. L'interrogazione è volta ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato atto, fatto o comportamento, anche per conoscere se e quali provvedimenti la Giunta, il Presidente della Provincia o il Dirigente competente abbia adottato o intenda adottare. E' formulata in forma scritta da uno o più Consiglieri, può prevedere risposta scritta oppure orale ed è indirizzata al Presidente e al Presidente della Provincia.

2. Se non è richiesta risposta orale, il Presidente della Provincia provvede, con ogni ragionevole sollecitudine, a rispondere per scritto all'interessato, ovvero agli interessati in caso di più firmatari. Se la risposta non perviene entro trenta giorni dalla richiesta l'interrogazione stessa, è automaticamente inserita nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Provinciale immediatamente successiva, secondo le modalità e procedure della mozione.

3. Qualora sia richiesta risposta orale, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora non sia possibile riunire il Consiglio Provinciale nei trenta giorni successivi dalla data della richiesta, il Presidente della Provincia o gli assessori da esso delegati provvederanno a formulare risposta scritta da far pervenire a tutti i Consiglieri entro i termini stabiliti dal Testo Unico, dandone altresì comunicazione orale nella successiva seduta del Consiglio. Ove quanto sopra previsto non avvenga l'interrogazione stessa, è automaticamente inserita nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Provinciale immediatamente successiva, secondo le modalità e procedure della mozione. L'interrogante si dichiara motivatamente soddisfatto o meno della risposta; in caso di più firmatari, ciascuno di essi può procedere alla dichiarazione. Il tempo concesso all'interrogante per dichiararsi soddisfatto o meno non può eccedere i cinque minuti.

4. Qualora il presentatore dell'interrogazione non si ritenga soddisfatto della risposta, sia essa scritta od orale, ed intenda provocare un dibattito, in seno al Consiglio, sull'argomento oggetto dell'interrogazione, può proporre di trasformarla in mozione, mediante richiesta scritta al Presidente, trasmessa, per iscritto, anche al Presidente della Provincia. Nel caso di più firmatari, ad ognuno di essi è riconosciuta analoga possibilità.

5. Quando l'interrogazione è presentata da più Consiglieri, essa è identificata con l'indicazione del primo firmatario e la dizione "più altri", nonché con l'indicazione dell'argomento al quale si riferisce. Più interrogazioni relative a fatti, atti o comportamenti analoghi possono essere riunite per un'unica risposta.

6. Il Presidente, d'intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione ai Consiglieri, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la Conferenza dei Capigruppo.

7. Le interrogazioni a risposta orale, da svolgersi in Conferenza dei Capigruppo, vengono iscritte in apposito ordine del giorno e la Conferenza dei Capigruppo, a tale fine, è convocata dal Presidente, di norma, una volta al mese. Se l'oggetto dell'interrogazione rivesta obiettiva particolare urgenza, l'interrogante potrà chiedere al Presidente la tempestiva convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente provvede di conseguenza, dandone comunicazione ai Consiglieri. Se l'interrogante non fa parte della Conferenza dei Capigruppo deve essere avvertito dell'iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento. Per quanto non disposto dal presente comma, si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Consiglio ivi compresa la pubblicità della seduta. Delle relative sedute si redige apposito processo verbale.

Articolo 24, Mozioni.

1. La mozione è presentata in un documento dal quale deve risultare inequivocabilmente l'oggetto sul quale si intende provocare una decisione o un pronunciamento del Consiglio Provinciale. Il documento è sottoscritto da uno o più Consiglieri e viene approvato o respinto dal Consiglio, a maggioranza dei componenti presenti.
2. La mozione è presentata al Presidente, che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile, previa acquisizione, se del caso, dei pareri previsti dal TU.
3. In caso di più presentatori, l'oggetto dell'argomento riporta il nome del primo firmatario e la dizione "più altri". Se vengono presentate più mozioni, inerenti ad argomenti analoghi, il Presidente iscrive all'ordine del giorno l'argomento preceduto dalla dizione "Discussione di n° ___ mozioni inerenti:". Invita i presentatori a concordare un unico documento; quando non sussiste accordo, le mozioni vengono discusse nell'ordine di presentazione.
4. La mozione è illustrata da uno tra i firmatari per un tempo non eccedente i quindici minuti. Gli interventi non possono eccedere i dieci minuti. Nel corso della discussione il Presidente e ciascun Consigliere può proporre emendamenti al testo della mozione, che vengono posti in votazione prima della votazione sul testo complessivo. Al termine della discussione ognuno può dichiarare succintamente il proprio voto, utilizzando non più di cinque minuti. Il Presidente pone in votazione il testo risultante a seguito dell'approvazione di eventuali emendamenti. Il Consiglio approva o respinge.

CAPO VI INDENNITA' DI PRESENZA

Articolo 25, Corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri provinciali.

1. Hanno diritto a percepire un'indennità di presenza, nei limiti stabiliti dalla legge, i Consiglieri che partecipano alle sedute del Consiglio Provinciale ed a quelle delle Commissioni Consiliari Permanenti, compresi i casi in cui la partecipazione a queste ultime avvenga in qualità di capigruppo consiliari.
2. Il diritto a percepire il gettone di presenza spetta anche ai consiglieri che partecipano ai lavori delle Commissioni e/o della Conferenza dei Capigruppo senza esserne componenti, purché formalmente invitati da parte dei relativi presidenti.
3. In ogni caso ogni singolo Consigliere non può percepire, nella medesima giornata, una somma superiore a quella corrispondente a due indennità di presenza.
4. Nel caso in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari siano dichiarate deserte per mancanza del numero legale, spetta ai consiglieri intervenuti il gettone di presenza per intero.

CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26, Norme transitorie.

1. Le modalità per l'adozione e la modifica del Regolamento sono disciplinate dall'articolo 30 dello Statuto; per quant'altro ivi non previsto si rinvia all'articolo 73 dello Statuto stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il precedente regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale è abrogato.